

COMUNE DI BIANZE'
PROVINCIA DI VERCELLI



REVISORE UNICO

Verbale n. 40 del 13.07.2020

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE SULLA APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) AI SENSI DELLA L. 160/2019

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Bianzè, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 19.06.2020

VISTO l'articolo 1, commi 738, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020), che ha stabilito l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1^a gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), oltre a prevedere che l'Imposta Municipale Unica è disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone testualmente "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.";

VISTI:

- il comma 777, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni, conferendo, tra l'altro, la facoltà di:
 - a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

- il comma 782, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che lascia salva la disciplina ai fini IMU dell'articolo 1, comma 728, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (rigassificatori), nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Piattaforme marine);
- i commi 161-170, articolo 1, della L. 296/2006, direttamente richiamate dall'art. 1, comma 776, Legge n. 160/2019;
- il comma 783, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che ribadisce la disciplina previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, in merito al riparto del c.d. Fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA l'opportunità di deliberare un regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa disciplina dell'imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato art. 1, comma 777, della L. 160/2019;

VISTA, inoltre, la facoltà del Comune di equiparare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c) - numero 6), della legge n. 160/2019;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019;
- la base imponibile è rappresentata dal valore degli immobili così come determinata ai sensi dell'articolo 1, dei commi 745 e 746, della legge n. 160/2019;
- i soggetti passivi sono, a norma dell'art. 1, comma 743, legge n. 160/2019, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice. Ciascun soggetto passivo con riferimento è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione



dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

Richiamati i commi 758 e 759 dell'articolo 1, Legge n. 160/2019, relativi ai casi di esenzione dell'imposta;

Richiamati, inoltre, i commi 745 e 760 della legge n. 160/2019, i quali disciplinano le riduzioni dell'imposta e precisamente:

- **comma 745 – riduzione base imponibile** - La base imponibile dell'imposta è ridotta nella misura del cinquanta per cento, per le seguenti fattispecie:

a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) unità immobiliari, fatta eccezione in ogni caso per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Detta riduzione si applica, altresì, nell'ipotesi in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, nonché, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- **comma 760 – riduzione aliquote** – Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

Visti i commi 774, 775 e 792, articolo 1, Legge n. 160/2019, relativamente alla disciplina del trattamento sanzionatorio e dell'attività di accertamento in caso di violazione degli adempimenti di pagamento e dichiarativi;

Richiamato l'articolo 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n. 27 del 2020, con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020, in deroga all'articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000;

Evidenziato che, l'art. 138, del decreto legge n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui agli articoli 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 e 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, i quali prevedono

che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il comma 767 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020, il quale testualmente recita: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente";

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO lo schema del regolamento in questione è stato esaminato con esito favorevole dalla Commissione Consiliare per la stesura dei regolamenti convocata in data 07/07/2020;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 della Legge 18.8.2000, n.267 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi,

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 della Legge 18.8.2000, n.267 e s.m.i. dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi,

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del Regolamento sull' Imposta Municipale Unica (IMU) del Comune di Bianzè

Biella, 13 luglio 2020

Il Revisore dei Conti
